



Progr. n. 1061

Consiglio della Regione Emilia-Romagna

247^ seduta della VI Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 15 dicembre 1998.

Presiede la presidente del Consiglio regionale Celestina Ceruti, indi il vicepresidente Rodolfo Ridolfi.

Segretari: Patrizia Cantoni e Daniela Guerra.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) AGOGLIATI Antonio | 21) GIACOMINO Rocco Gerardo |
| 2) ALNI Daniele | 22) GILLI Luigi |
| 3) AMORETTI Manuela | 23) GIOVANELLI Ferruccio |
| 4) BALBONI Alberto | 24) GNASSI Andrea |
| 5) BALLARINI Giovanni | 25) GUERRA Daniela |
| 6) BARTOLINI Silvia | 26) IELO Girolamo |
| 7) BASTICO Mariangela | 27) LA FORGIA Antonio |
| 8) BERTELLI Alfredo | 28) LEONI Gianarturo |
| 9) BISSONI Giovanni | 29) LISI Giorgio |
| 10) BOCCHINI Ariana | 30) LOMBARDI Marco |
| 11) BOTTAZZI Luigi | 31) LORENZI Franco |
| 12) CAMPAGNOLI Armando | 32) MARIUCCI Luigi |
| 13) CANTONI Patrizia | 33) MORRA Gianfranco |
| 14) CERUTI Celestina | 34) PARMA Maurizio |
| 15) COCCHI Renato | 35) RASMI Carlo |
| 16) COTTI Lamberto | 36) RIDOLFI Rodolfo |
| 17) DRAGOTTO Giorgio | 37) RIVOLA Pier Antonio |
| 18) ERRANI Vasco | 38) SABATTINI Emilio |
| 19) FABBRI Ferdinando | 39) TASSI Pietro Vincenzo |
| 20) GARAGNANI Fabio | 40) ZANOTTI Katia |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Bertolini, Bignami, Borghi, Davoli, Pieri, Tampieri e Zucca.

Sono, inoltre, assenti i consiglieri Beretta, Molinari e Sandri.

Oggetto n. 4610: Approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio (art. 3 L.R. 25 ottobre 1997 n. 34). (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 1998, n. 2027)

Progr. n. 1061

Oggetto n. 4610: Approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio (art. 3 L.R. 25 ottobre 1997 n. 34).
(Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 1998, n. 2027)

Prot. n. 15738/I.2

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 2027 del 16 novembre 1998, avente ad oggetto l'approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio (art. 3 della L.R. 25 ottobre 1997, n. 34);

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Sicurezza Sociale" di questo Consiglio, giusta nota prot. n. 15258 in data 2 dicembre 1998;

Previa votazione palese, a maggioranza del presenti,

d e l i b e r a

di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 2027 del 16 novembre 1998, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale.

* * * *

GR/mpc

PROGR. N. 2027/1998

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 16 (SEDICI) del mese di NOVEMBRE dell' anno 1998 (MILLENOVECENTONOVANTOTTO) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) LA FORGIA ANTONIO | - Presidente |
| 2) SABATTINI EMILIO | - Vice Presidente |
| 3) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 4) BORGHİ GIANLUCA | - Assessore |
| 5) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 6) COCCHI RENATO | - Assessore |
| 7) DAVOLI LORENZA | - Assessore |
| 8) PIERI VITTORIO | - Assessore |
| 9) SANDRI ALFREDO | - Assessore |
| 10) TAMPIERI GUIDO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore DAVOLI LORENZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI E PRESTAZIONALI MINIMI DELLE STRUTTURE ADIBITE A SOGGIORNI PER MINORI E DEI CRITERI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA SUL LORO ESERCIZIO (ART. 3 L.R. 25 OTTOBRE 1997 N. 34) - PROPOSTA AL CONSIGLIO.

COD.DOCUMENTO SCS/98/15815

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 3 della L.R. 25 ottobre 1997 n. 34 "Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per i minori" il quale dispone che i requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni di vacanza per minori, così come i criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio, siano determinati con deliberazione del Consiglio regionale;

Tenuto conto delle proposte elaborate in merito dal gruppo di lavoro interdisciplinare appositamente costituito con atto del Direttore generale alla Formazione professionale - Lavoro n. 2659 del 18 febbraio 1998;

Vista la deliberazione 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Formazione professionale e Lavoro, Dott.ssa Cristina Balboni e dalla Responsabile del Servizio "Politiche Familiari" per l'infanzia e l'adolescenza Dott.ssa Orsola Patrizia Ghedini in merito rispettivamente alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 2541/95 sopracitata;

Udita la relazione dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di proporre al Consiglio regionale:

1. l'approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni di vacanza per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio

allegati al presente atto deliberativo quali parti integranti e sostanziali di esso (allegato A);

2. la pubblicazione di detti requisiti e criteri - così come definitivamente approvati dal Consiglio - nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- - -

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA SUI SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI E REQUISITI FUNZIONALI-PRESTAZIONALI MINIMI DELLE STRUTTURE
(Deliberazione del Consiglio regionale n./98 ai sensi dell'art. 3.1 della L.R. n. 34/97)

Art. 1

Finalità e tipologie dei servizi

1. I soggiorni di vacanza per minori costituiscono una gamma di servizi - curati da soggetti pubblici o privati - intesi a organizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in esperienze di vita comunitaria finalizzate:
 - a. alla socializzazione e alla valorizzazione individuale;
 - b. alla prevenzione del disagio giovanile;
 - c. a favorire l'inserimento di minori con deficit e disabilità;
 - d. a promuovere l'integrazione fra culture diverse;
 - e. alla valorizzazione dei diversi linguaggi verbali e non verbali e della cultura del fare;
 - f. alla conoscenza ed esplorazione del territorio.
2. In particolare, i Comuni organizzano i soggiorni di vacanza - o ne promuovono l'organizzazione - nell'interesse delle comunità locali, anche attivando strumenti di programmazione e gestione intercomunale e favorendo forme di collaborazione con il privato sociale.
3. Si definiscono le seguenti tipologie di servizi:
 - soggiorni con pernottamento: case di vacanza estive o invernali, campeggi;
 - soggiorni diurni: centri estivi, parchi gioco.
4. Le strutture adibite a soggiorno di vacanza per minori devono possedere i requisiti funzionali-prestazionali minimi descritti nella tabella allegata.

Art. 2

Caratteristiche e dotazione di personale
dei soggiorni di vacanza con pernottamento
(Case di vacanza - Campeggi)

1. Una casa di vacanza ospita normalmente una o più comunità di minori fra i 3 e i 17 anni suddivise in grandi gruppi di 50-70 elementi, ciascuno dei quali articolato in piccoli gruppi di vita composti di 10-12 ragazzi affidati a un educatore.
2. Ogni casa di vacanza deve disporre:
 - di un coordinatore responsabile di tutte le attività educative, ricreative e gestionali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. maggiore età;
 - b. diploma di scuola media superiore e/o titolo professionale a specifico indirizzo socio educativo;
 - c. almeno tre anni di esperienza come educatore in case di vacanza;
 - di un numero di educatori non inferiore a uno ogni dodici minori e non superiore a uno ogni sei, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. maggiore età;
 - b. diploma di scuola media superiore o titolo professionale a specifico indirizzo socio educativo;
 - di un economo;
 - di un dietista, anche con semplice rapporto di consulenza;
 - di personale adibito alla preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti;
 - di personale di servizio - custodi, guardarobieri, autisti, bagnini e altri - adeguato per quantità e professionalità alle diverse esigenze della comunità;
 - di personale sanitario comprendente:

- a. un medico in possesso di titolo di studio riconosciuto nell'ambito dell'Unione europea;
 - b. un'unità infermieristica ogni 250 minori o frazione superiore a 50; nelle strutture ospitanti meno di 50 minori è sufficiente la garanzia di pronta disponibilità.
3. Nelle case di vacanza ospitanti contemporaneamente più comunità il coordinatore responsabile è unico.
 4. Il personale destinato a operare nel soggiorno deve essere munito all'entrata in servizio della certificazione sanitaria di legge. In particolare, il personale addetto alla preparazione, manipolazione e somministrazione di cibi deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria ai sensi dell'art. 14 della legge 283/62.
 5. Il medico della casa di vacanza deve dichiarare con atto formale di assumere la responsabilità dell'assistenza dei minori, degli educatori, del personale di servizio e delle condizioni igienico-sanitarie della struttura, esplicando le funzioni di direttore sanitario del soggiorno e garantendo la tempestività degli interventi.
 6. Il personale sanitario cura il registro dell'infermeria nonché il controllo e la conservazione della documentazione sanitaria relativa ai minori e al personale operante nella casa di vacanza, assicurando altresì il rispetto delle tabelle dietetiche allegate alla domanda di autorizzazione.
 7. Al direttore sanitario è fatto obbligo di segnalare immediatamente ai Servizi dell'Azienda USL competente per territorio ogni caso di malattia infettiva-diffusiva e qualsiasi altro evento morboso di notevole e straordinaria importanza, nonché ogni inconveniente di natura igienico-sanitaria.
 8. I portatori di handicap possono essere accompagnati da un adulto, ammesso al soggiorno se munito di certificazione - rilasciata dall'Azienda USL di residenza e gratuitamente dai Servizi di igiene pubblica dell'Emilia Romagna - attestante l'assenza di malattie infettive contagiose in atto e la non convivenza con persone affette da malattie trasmissibili. Per i cittadini di altri Paesi si fa riferimento alle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità.
 9. Si definiscono campeggi i soggiorni all'aria aperta, con pernottamento in tende o altre strutture mobili o fisse, rispondenti ai seguenti requisiti minimi:

- a. ubicazione in area morfologicamente sicura e igienicamente idonea;
 - b. disponibilità di acqua potabile;
 - c. adeguata organizzazione dei servizi igienici;
 - d. attivazione di impianti o efficaci procedure di raccolta e smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi.
10. Le strutture fisse dei campeggi devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in funzione delle specifiche destinazioni d'uso.
11. La dotazione di personale educativo dei campeggi è quella richiesta per le case di vacanza; la dotazione di personale sanitario e di servizio è determinata in base alle concrete esigenze del soggiorno, in accordo con il competente Servizio di igiene pubblica.
12. Le presenze dei minori e degli adulti nei soggiorni di cui al presente articolo sono quotidianamente annotate in apposito registro conservato a cura del coordinatore responsabile.

Art. 3

Caratteristiche e dotazione di personale dei soggiorni diurni (Centri estivi - Parchi gioco)

1. Il soggiorno diurno è costituito da uno o più gruppi di minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa per svolgere attività ludiche e formative nel periodo extrascolastico estivo. Le presenze dei minori e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un apposito registro.
2. Ogni soggiorno deve essere dotato di un coordinatore responsabile, di almeno un educatore ogni 20 minori o frazione e del personale di servizio eventualmente necessario. Al coordinatore, agli educatori e al personale di servizio sono richiesti i requisiti indicati per le corrispondenti mansioni nei soggiorni con pernottamento.
3. L'ammissione dei minori ai centri estivi non richiede alcuna certificazione sanitaria quando si tratti di prolungamento dell'attività scolastica. Egualmente non necessita di ulteriori accertamenti il personale che operando

abituamente e continuativamente nell'ambito di comunità infantili e scolastiche è periodicamente sottoposto ai controlli e alle valutazioni previsti dalla legge.

4. La conformità delle strutture non scolastiche ospitanti centri diurni alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità è documentata a cura del gestore con la denuncia di inizio attività.

5. Copia della denuncia di inizio attività e della documentazione allegata è trasmessa dal Comune al competente Servizio di igiene pubblica.

Art. 4

Requisiti per l'ammissione dei minori

1. La casa di vacanza si prefigura come una comunità educativa in grado di rispondere adeguatamente - pur partendo da motivazioni di base omogenee - a esigenze e bisogni diversi e pertanto vanno assicurate, anche all'interno dello stesso soggiorno, attività, condizioni ricettive e strutture sanitarie specificamente differenziate per fasce di età con particolare attenzione per quella da 3 a 6 anni.

2. Per essere ammessi al soggiorno di vacanza i minori:

- devono essere muniti della scheda sanitaria individuale predisposta dalla Regione Emilia-Romagna e compilata in ogni sua parte;
- devono risultare sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie.

3. Per i minori provenienti da altri Paesi si fa riferimento alle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità. In carenza di idonea documentazione sanitaria, essi devono comunque aderire ai calendari di vaccinazione obbligatori in Italia, per quanto compatibile con la data di arrivo e con il periodo di soggiorno e secondo le indicazioni fornite in merito dall'Assessorato regionale alla Sanità.

Art. 5


Concessione, sospensione e revoca delle autorizzazioni.

1. I soggetti gestori inoltrano le domande di autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei soggiorni con pernottamento ai sindaci dei comuni competenti per territorio utilizzando il modulo unificato predisposto dalla Regione.
2. I sindaci concedono le autorizzazioni subordinatamente all'accertamento della conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, nonché al rispetto dei requisiti minimi di cui alla tabella allegata, e al rilascio degli attestati di idoneità igienico-sanitaria da parte delle competenti Aziende USL.
3. Quando siano accertati:
 - il venir meno anche parziale della conformità normativa, dei requisiti o dell'idoneità sanitaria di cui al precedente punto 2;
 - gravi irregolarità nell'utilizzo delle strutture o nella conduzione delle attività;
 - la presenza di minori o, in particolare, di adulti non autorizzati;
 - la mancata annotazione entro le ventiquattro ore delle presenze nel registro di cui all'art. 2.12;il sindaco sospende le autorizzazioni per un periodo da uno a dieci giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie e gli ulteriori provvedimenti di legge.
4. Il mancato ripristino entro il periodo di sospensione delle condizioni richieste per la concessione dell'autorizzazione ne comporta la revoca immediata.
5. I sindaci danno tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati al competente Servizio regionale.


- - - - -

**REQUISITI FUNZIONALI E PRESTAZIONALI MINIMI DELLE STRUTTURE
ADIBITE A SOGGIORNO DI VACANZA PER MINORI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Tabella allegata ai Criteri per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza
approvati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 798 al sensi dell'art. 3.1 L.R. 34/97

	DESTINAZIONE DEGLI SPAZI	dotazione minima/utenti						
		m ²	V	B	L	Lp	D	
1	Soggiorno all'aperto	5						
2	Attività collettive all'interno	2						≥ 10,0 *
3	Ristorazione ⁽¹⁾	1,2						≥ 3,5 *
4	Pernottamento minori e personale ⁽²⁾	5						≥ 3,5 ∞
5	Servizi igienici soggiorni con pernottamento		1/10	1/10	1/6	1/15 ⁽³⁾	1/10	≥ 2,5 ∞
6	Servizi igienici soggiorni senza pernottamento		1/15	1/15	1/10	1/15 ⁽³⁾	≥ 1	≥ 2,5 ∞
7	Servizi igienici per disabili		1/60 ⁽⁴⁾	1/60 ⁽⁴⁾	1/60 ⁽⁴⁾		1/60 ⁽⁵⁾	≥ 2,5 ∞
8	Ambulatorio medico				1			≥ 3,5 *
9	Infermeria/isolamento F (almeno 2 posti letto)	5	1	1	1		1	≥ 2,5 ∞
10	Infermeria/isolamento M (almeno 2 posti letto)	5	1	1	1		1	≥ 2,5 ∞

LEGENDA:


- V = vaso
- B = bidet
- L = lavabo
- Lp = lavapiedi
- D = doccia
-  = ricambi d'aria
- (1) = se diverso dallo spazio per attività collettive
- (2) = deve essere previsto almeno un posto letto per disabile ogni 60 posti convenzionali o frazione
- (3) = solo per le case di vacanza con attività di spiaggia - possono essere sostituiti da docce
- (4) = valori riferiti a utenti normodotati
- (5) = può essere sostituito da vasca
- * = durante le attività
- ∞ = con continuità

1. Tutti gli spazi interni ed esterni ad uso collettivo e quelli destinati ai disabili devono essere accessibili.
2. I vani destinati al pernottamento non devono ospitare più di 20 persone.
3. In ogni struttura devono essere previsti:
 - un vano adibito ad ambulatorio medico
 - due vani destinabili a infermeria/isolamento femmine/maschi, ciascuno dotato di almeno due letti e di servizio igienico esclusivo
4. In deroga alle dotazioni e ai requisiti in tabella nelle strutture destinate a soggiorno con pernottamento con ricettività fino a 60 minori situate nel territorio delle comunità montane è ammessa una dotazione complessiva di servizi igienici non inferiore a 2 V e 3 L.
5. Gli edifici scolastici in servizio possono ospitare soggiorni senza pernottamento alla sola condizione di rispondere alle prescrizioni del DM 18 dicembre 1975 e successive modifiche e integrazioni.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Cecilia Patrizia Ghedini)

omissis

L'ASSESSORE SEGRETARIO: DAVOLI LORENZA

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta

DOTT.SSA SONIA GIOFFRÈ